CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Cinzia Barisano	Presidente *ad interim*
Ruben D'Addio	Primo Referendario, relatore
Emanuele Petronio	Primo Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario

nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2026

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - DEL-Reg.-SC_MOL - 0000116 - 15/09/2026 - 15:04

Vista la deliberazione del 21 maggio 2025 n. 73/2025/INPR di approvazione dell'atto di indirizzo adottato dalla Sezione in materia di pareri *ex* art. 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Vista la deliberazione n. 37/INPR del 25 marzo 2026, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2026;

Visto l'atto deliberativo trasmesso dal **Comune di Rotello (CB)** con nota prot. C.d.c. n. 1553 del 31 luglio 2026**;**

Vista l'ordinanza n. 9/PRES/2026, del 14 settembre 2026, con la quale il Presidente *ad interim* di questa Sezione ha convocato la camera di consiglio per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo Referendario Ruben D'Addio;

IN FATTO

1. In data 31 luglio 2026 è pervenuta la deliberazione del Consiglio Comunale di **Rotello (CB)** del 28 luglio 2026, n. 20, intitolata "*ADESIONE AL G.A.L. "TRIGNO-CASTELLELCE" S.C.A.R.L. - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA CON APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE QUOTA E CONTESTUALE APPROVAZIONE STATUTO*", trasmessa dall'Ente alla Corte dei conti, ai fini dello scrutinio previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, *breviter*, T.U.S.P.), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*").

2. La disposizione novellata prevede una nuova forma di verifica sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) ed impone che l'atto sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del

medesimo articolo 5, nonché degli articoli 4 ("*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*"), 7 ("*Costituzione di società a partecipazione pubblica*") e 8 ("*Acquisto di partecipazioni in società costituite*"), con particolare riguardo alla "*sostenibilità finanziaria*" e alla "*compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

3. Il successivo comma 4 dell'art. 5 dispone che per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo ove ha sede l'Ente adottante.

4. Riguardo alla natura dell'attività di controllo attribuita alla Corte dei Conti dalla legge n. 118/2022, le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte hanno affermato che "*il parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*", con impossibilità di ricondurre *sic et simpliciter* tale istituto alle forme di controllo preventivo o successivo già intestate dall'ordinamento alla Corte contabile: nel caso di specie, l'esame è incentrato su un atto già perfetto ed efficace, per il quale sussiste, nel lasso temporale massimo di 60 giorni concesso all'esame della Corte, un impedimento temporaneo alla sua esecuzione (stipula del contratto di società o di acquisto di partecipazioni) in conformità al principio generale *ex* articolo 21*quater*, comma 1, legge n. 241/1990 (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022).

5. Quanto al perimetro applicativo della funzione introdotta dalla novella 2022, le stesse SS.RR. nella deliberazione n. 19 /2022/QMIG hanno considerato l'assunzione della qualità di socio quale criterio necessario a stabilire "*la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, e quelli invece esclusi*" dall'obbligo di trasmissione. Pertanto, l'atto deliberativo di primigenia acquisizione di una partecipazione societaria attuata mediante la "*sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da altra società*" è assoggettato all'esame preliminare della Corte dei Conti con conseguente obbligo di previo invio alla medesima.

6. Ciò premesso, il deliberato consiliare in esame prevede quanto segue:

"*DI DICHIARARE le premesse espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;*

DI APPROVARE lo statuto del G.A.L. "Trigno Castellelce" s.c.a.r.l., nonchè tutti gli allegati alla presente deliberazione;

DI ACQUISIRE una partecipazione societaria nel G.A.L. "Trigno-Castellelce" s.c.a.r.l. mediante approvazione e sottoscrizione di una quota pari ad Euro 180,00 (corrispondente all'1,76% del capitale sociale – quota pubblica), come da richiesta richiamata in premessa;

DI AUTORIZZARE il successivo aumento di capitale sociale, a seguito di acquisizione della partecipazione societaria, che sarà deliberato dall'assemblea dei soci, con un incremento della partecipazione di € 620,00 per complessive € 800,00 (pari all'1,60% del capitale sociale aumentato);

DI DEMANDARE al Responsabile Finanziario gli adempimenti consequenziali incluso l'impegno di spesa per l'acquisizione della partecipazione finanziaria che troverà idonea copertura sul bilancio di previsione 2026/2028;

DI STABILIRE che nel caso in cui l'Assemblea del G.A.L. deliberi versamenti straordinari obbligatori che l'Ente non intenda o non possa autorizzare per ragioni di bilancio o di legittimità, il Comune attiverà l'immediata procedura di recesso dalla società consortile per tutelare l'integrità finanziaria dell'Ente;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi del D. Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune per i motivi espressi in narrativa;

DI DARE ATTO CHE trattasi di una quota finanziariamente sostenibile, una tantum, di esiguo valore;

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore (o suo delegato) alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari, notarili e societari, per il perfezionamento dell'acquisizione della quota, a seguito di deliberazione da parte della Corte dei Conti o nel caso di mancata espressione nei termini previsti dall'art. 5 comma 3 D. Lgs. 175/2016;

DI DISPORRE l'invio della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM), ai sensi dell'art. 5 comma 3 D. Lgs. 175/2016;

DI NOTIFICARE la presente deliberazione al G.A.L. "Trigno-Castellelce" s.c.a.r.l. per gli adempimenti conseguenziali;

DI DARE ATTO CHE lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente;

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e in Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società Partecipate, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Con separata votazione da parte degli 8 presenti e votanti, dalla quale risultano favorevoli n.8, si delibera la immediata eseguibilità, data l'urgenza ai sensi dell'art. 134 TUOEL D. Leg.vo 288/2000 e ss.mm.ii..."

Il corredo motivazionale si esprime richiamando le disposizioni legislative conferenti, la natura e le finalità della Società consortile *de quo*, anche con riferimento all'utilità della partecipazione per il Comune ed al relativo onere finanziario; constano agli atti lo statuto e gli ultimi tre bilanci approvati della Società consortile e risulta espresso parere favorevole all'acquisizione della partecipazione da parte dell'organo di revisione (*ex* articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3) T.U.E.L.).

IN DIRITTO

7. La Sezione osserva che la delibera in oggetto contempla un'operazione negoziale di acquisizione di quota in Società consortile G.A.L. già costituita, di cui possono far parte sia privati sia enti pubblici (art. 4 Statuto sociale).

7.1. In generale, quanto agli "*atti* [n.d.r., come quello *de quo*] *deliberativi di adesione di una pubblica amministrazione a un Gruppo di azione locale (GAL) costituito in forma societaria, in attuazione dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.5.2014,"* si rammenta che le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ritenuto che essi "*non ricadano nel regime derogatorio previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP, rimanendo assoggettati all'onere di motivazione analitica, per i profili non direttamente coperti dallo stesso art.*

4, c. 6, TUSP, e al controllo della Corte dei conti nelle forme dell'art. 5, cc. 3 e 4, TUSP" (Corte dei conti, SS.RR.CO. deliberazione n. 43/2024).

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 T.U.S.P., "*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;…

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;…

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."

8. Risulta dallo statuto consortile che la "*Società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata denominata "TRIGNO-CASTELLELCE S.c.a.r.l…assume pertanto fin d'ora a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di "Gruppo di Azione Locale" come previsto dai programmi comunitari, ed opera prevalentemente nell'ambito del territorio del Trigno-Castellelce…* (artt. 1 e 3 Statuto sociale).

9. Il Comune remittente ha così motivato l'adesione: "*PRESO ATTO: ● del Piano Strategico nell'ambito della Politica Agricola Comune, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ("Piano Strategico della PAC 2023-2027") ai fini del sostegno dell'Unione, prevede che i tipi di intervento relativi allo sviluppo rurale siano attuati attraverso la gestione operativa delle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi, tramite le Autorità di Gestione regionali e con il coinvolgimento degli Organismi Pagatori;*

● *dell'Istituzione del Comitato di Monitoraggio Nazionale per l'attuazione del PSN 2023-27 ai sensi dell'art. 124 Reg. (UE) 2021/2115 MASAF;*

● *della Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;*

● *della Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI/2023, Rev. 12 del 15/11/2022, documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale;*

● *della deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 08-03-2023 di approvazione del "Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) Regione Molise 2023-2027 vers. 1;*

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 2114 del 18/04/2024 avente ad oggetto: "Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise - Intervento SRG06 «Leader -Attuazione Strategia di Sviluppo Locale» - Bando Attuativo per I Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) ;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 24-03-2025 della regione Molise con oggetto: complemento dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise – Intervento SRG06«Leader – attuazione strategia di sviluppo locale» bando attuativo per i Gruppi Di Azione Locale (Gal) per la selezione delle strategie di sviluppo locale (SSL)

Visto l'art. 7, comma 1, lettera a) del "BANDO ATTUATIVO - INTERVENTO SRG06 - LEADER - ATTUAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 24.03.2025, da parte della Regione Molise, Giunta Regionale, Area Seconda, in base al quale:

"L'adesione al presente bando avviene attraverso la presentazione di una domanda di sostegno che deve includere un documento denominato "Strategia di Sviluppo Locale" (SSL) adottata dall'organo decisionale del GAL e contenente gli elementi indicati dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2021/1060. In particolare, la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) deve contenere, pena inammissibilità della domanda, almeno i seguenti elementi:

a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia. La definizione del territorio deve essere fatta considerando l'area omogenea e contigua dei comuni che aderiscono in qualità di soci al partenariato del GAL. La popolazione deve essere calcolata considerando solamente i residenti di tali comuni con riferimento alla media delle annualità 2023/2024";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2025 con la quale si è stabilito di aderire con accordo di partenariato, al G.A.L. "Trigno-Castellelce" s.c.a.r.l. e di aderire alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL) definita dal GAL Trigno-Castellelce a valere sul programma Leader per il PSR 2023-2027;

Vista la nota del G.A.L. "Trigno-Castellelce" s.c.a.r.l., con sede legale a Palata (CB) in Piazza Pertini n. 1, acquisita in data 22/05/2026 al protocollo generale dell'Ente al n. 3844, con la quale si invita il Comune di Rotello a conseguire lo status di socio del GAL procedendo all'acquisizione di una quota societaria pari ad Euro 180,00 (corrispondente all'1,76% del capitale sociale – quota pubblica):

Visto che nella medesima nota si preannuncia il futuro aumento di capitale sociale che sarà deliberato dall'assemblea dei soci con un incremento della partecipazione di € 620,00 per complessive € 800,00 (pari all'1,60% del capitale sociale aumentato);

Considerato, inoltre, che il bando regionale e la strategia di sviluppo locale in esso esplicitata risulta coerente con gli obiettivi di sviluppo del territorio del Comune di Rotello;

Dato atto che:

la società consortile mista pubblico privata a responsabilità limitata denominata "Trigno Castellelce S.c.a.r.l." non ha scopi di lucro ed ha per scopo prioritario la progettazione, la gestione e la realizzazione del PSL di cui al programma comunitario Leader al fine di valorizzare il territorio, prestando i servizi idonei a favorire ed ottenere l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici e comunitari;

la società suddetta costituisce un valido strumento di supporto tecnico sia per lo sviluppo locale, in modo particolare nelle aree rurali ed interne, sia per i piccoli Comuni, che presentano scarsità di personale e ridotte capacità amministrative;

la società suddetta rispecchia pienamente il principio di sussidiarietà ex art. 118 Costituzione;…

Dato atto, altresì, che la partecipazione pubblica al G.A.L. "Trigno Castellelce" s.c.a.r.l. rappresenta una condizione necessaria per consentire all'Ente di accedere ai fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e che, dunque, si ravvisano i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e per la produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato;

Considerato che, alla luce di quanto sopra motivato, la sottoscrizione di una quota del capitale sociale è in linea con le finalità istituzionali dell'Ente;
Considerato che trattasi di una quota finanziariamente sostenibile, di esiguo valore, una tantum, e che non impatta, né direttamente né indirettamente, sugli equilibri del bilancio dell'Ente;
Preso atto della Deliberazione n. 73/2025/INPR della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti".

9.1. Nello specifico, la delibera esplicita di aver considerato l'inerenza alla propria attività dei servizi, come indicati nell'oggetto sociale di cui all'art. 3 Statuto sociale, recati dall'adesione ad una compagine societaria che include già altri Enti analoghi.

9.2. Come ricordato dal giudice amministrativo, il T.U.S.P., all'articolo 4, impone "*un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessaria al per-seguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico. L'art. 4, comma 2, precisa poi che, "nei limiti di cui al comma 1" e, dunque, nel rispetto del vincolo di scopo, possono essere costituite società o acquisite o mantenute partecipazioni» che svolgano le attività indicate nel richiamato comma 2 cit.*" (Consiglio di Stato, sentenze 23 gennaio 2019, n. 578 e 11 maggio 2020, n. 2929): al di fuori di tale parametro teleologico, la partecipazione dell'Amministrazione alla compagine sociale è interdetta, dunque la Corte è chiamata verificare che l'atto deliberativo non travalichi questo limite finalistico.

Ebbene, l'acquisto della partecipazione *de quo* è motivatamente finalizzato agli scopi tassativamente "*perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" (articolo 4 T.U.S.P.), *sub specie* di "*produzione di un servizio di interesse generale*" o "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*" (comma 2, lettere a) e d) dell'articolo citato); non solo, ai sensi del successivo comma 6 è fatta specificamente "*salva la possibilità di costituire*

società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014", ovvero i Gruppi di Azione Locale come quello *de quo*: infatti, l'adesione a detto G.A.L. consortile, ammessa per legge, è finalizzata alla realizzazione – nella sede aggregata consortile, idonea per natura a efficientare in senso esponenziale processi di interesse comune fra più soggetti (cfr. art. 2602 c.c.) - di attività che costituiscono già parte del *proprium* teleologico istituzionale del Comune remittente, ovvero lo sviluppo della comunità locale amministrata.

In definitiva, il ricorso allo strumento societario è stato subordinato alla sussistenza di un "*legame di stretta necessarietà*" (Corte cost. n. 86/2022) tra la partecipazione societaria e l'esercizio dei compiti istituzionali del richiedente, fermo il divieto, per le Pubbliche amministrazioni, di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali , né acquisire o mantenere partecipazioni ,anche di minoranza in tali società (art. 4 c. 1 Tusp)*" (Corte cost. sentenza 28 luglio 2022, n. 201).

10. L'esame della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione riveste un ruolo centrale nella verifica qui condotta (cfr. Sezioni Riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022). Esse, traslate nel campo *de quo*, indicano sia la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale (cfr. articoli 2082 c.c. in tema d'impresa, 2247 c.c. in tema di società e, a contrario, 14 T.U.S.P. in tema di divieto di soccorso finanziario), la compatibilità economica dell'operazione con la specifica situazione di bilancio dell'Amministrazione procedente, la funzionalità della soluzione prescelta rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) e il corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

10.1. Constano agli atti gli ultimi bilanci del triennio 2022-2023-2024 del Consorzio *de quo*, che risultano chiusi con perdite lievi, se si tiene conto del difficile scenario economico attuale e della quota limitata di adesione del Comune *de quo* (pari all'1,76% del capitale attuale e all'1,60% del futuro capitale aumentato); inoltre, in relazione al costo della quota sociale da acquistare, trattasi di una quota di esiguo valore (pari a € 180,00, oltre al futuro aumento di € 620,00): considerati i recenti risultati del consorzio, potrebbe ipotizzarsi *pro futuro* una prospettiva gestionale non negativa della compagine consortile, mentre la spesa finalizzata all'acquisto della partecipazione apparirebbe *prima facie*, da un lato, inidonea - per il suo esiguo ammontare - a ledere gli equilibri finanziari dell'Ente e, dall'altro, congrua rispetto agli obiettivi perseguiti tramite l'adesione al consorzio, istituto normativo intimamente idoneo a moltiplicare nella sede comunitaria consortile l'efficacia dell'attività dei singoli consorziati.

11. Quanto alla compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, "*l'art. 107 TFUE vieta, in linea di principio – dichiarandoli "incompatibili con il mercato interno" – "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma" (formula che abbraccia pacificamente anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) "che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri*" (Corte costituzionale, sentenza n. 142/2018). Lo stesso articolo prevede, poi, una serie di deroghe, "*di pieno diritto*" (paragrafo 2) o "*potenzialmente compatibili*", all'esito di una valutazione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3). Il successivo articolo 108 T.F.U.E. prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina eurounitaria, di competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo del giudice unionale, dacché ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto, spettando un ruolo complementare di salvaguardia (*ex plurimis*, Corte di giustizia UE, sentenza 26 ottobre 2016, causa C-590/14 P). Ne deriva che, in sede di deliberazione *ex* articolo 5 T.U.S.P., la Corte contabile nazionale deve limitarsi a verificare

che, a norma di legge, la deliberazione trasmessa dia atto della compatibilità con la normativa eurounitaria in tema di aiuti di Stato (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 161/2022/PAR).

11.1. Nel caso che ne occupa, la delibera fa esplicito riferimento alla normativa unionale di istituzione e promozione dei G.A.L., istituti associativi direttamente legittimati in quella sede sovranazionale: pertanto, per il principio di non contraddizione e di coerenza interni del diritto UE, di per sé la formula sociale del G.A.L., promossa in sede unionale, non dovrebbe astrattamente confliggere con gli altri scopi istituzionali propri dell'Unione stessa. Inoltre, ad ogni modo, appare *in re ipsa* che l'adesione alla società in questione, operante prevalentemente a favore di soci pubblici ed in un limitato ambito territoriale italiano, non possa incidere "*sugli scambi tra Stati membri*", che è presupposto geo-economico per la ricorrenza del c.d. aiuto di Stato *ex* art. 107 T.F.U.E..

12. Da quanto sopra, risulta sostanzialmente integrata, a norma dell'articolo 5, comma 1, T.U.S.P., la motivazione in ordine a "*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, … ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato…della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*" ovvero dare "*atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

13. Da ultimo, si osserva che l'atto deliberativo gode di tutti i requisiti legislativamente imposti alle Pubbliche Amministrazioni per la "*costituzione di società a partecipazione pubblica*" o lo "*acquisto di partecipazioni in società già costituite*" (articoli 7 e 8 T.U.S.P.): in particolare, la deliberazione consiliare di partecipazione dell'Ente alla suddetta S.c.a.r.l. è stata pubblicata in albo pretorio, a norma di legge, e dà atto che lo schema di deliberazione consiliare è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

14. Ne deriva un giudizio di sostanziale conformità del deliberato "*a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo* [5], *nonché dagli articoli 4, 7 e 8*" T.U.S.P..

Tutto ciò premesso e considerato

Per questi motivi,

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise,

ESPRIME

ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 T.U.S.P., parere positivo in ordine alla deliberazione del Consiglio Comunale di Rotello (CB) del 28 luglio 2026, n. 20, trasmessa al prot. C.d.c. n. 1553 del 31 luglio 2026,

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata entro cinque giorni dal deposito al Comune di Rotello, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, T.U.S.P..

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione sul sito *internet* istituzionale al Comune di Rotello ai sensi del suddetto comma 4.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

L'Estensore
(Ruben D'Addio)

RUBEN D'ADDIO
15.09.2026 12:02:30
GMT+02:00

La Presidente *ad interim*
(Cinzia Barisano)

CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
15.09.2026 12:27:56
GMT+02:00

Depositata in segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)

SILVIA
STORTO
15.09.2026
13:45:10
GMT+02:00